

# CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – copia –

n° 185

del 28.09.2021

**OGGETTO: Servizio di distribuzione di GAS – ATEM “Benevento” – Procedura per la gara d’ambito.**

L’anno *duemilaventuno* il giorno *ventotto* del mese di *settembre* alle ore *18:10* nella sala delle adunanze della *Sede Comunale*, si è riunita la *Giunta Comunale* convocata nelle forme di Legge.

Presiede l’adunanza il *Sig. Giovanni Caporaso* nella sua qualità di *Sindaco* e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti *Sigg.*:

			Presenti	Assenti
1	<b>Caporaso</b>	<b>Giovanni</b>	<i>Sindaco</i>	<i>Si</i>
2	<b>Fuschini</b>	<b>Vincenzo</b>	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
3	<b>Bisesto</b>	<b>Piervincenzo</b>	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
4	<b>Alfano</b>	<b>Maria Ausilia</b>	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
5	<b>Di Mezza</b>	<b>Filomena</b>	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
		<b>Totale</b>	<b>n° 4</b>	<b>n° 1</b>

Assiste il Segretario Generale *Dott. Renato Iadanza*, incaricato della redazione del verbale.

## IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



## **LA GIUNTA**

*Vista* la proposta di deliberazione allegata, recante all'oggetto:

***"Servizio di distribuzione di GAS - ATEM "Benevento" - Procedura per la gara d'ambito".***

***Dato Atto*** che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

### **DELIBERA**


- ***di approvare*** in ogni sua parte la proposta di deliberazione allegata che in questa sede si intende integralmente riportata.

## **LA GIUNTA**

Con successiva distinta unanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge;

### **DELIBERA**

- ***di dichiarare*** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.



# CITTÀ DI TELESE TERME

## Proposta di Deliberazione alla Giunta Comunale

**OGGETTO:** Servizio di distribuzione di GAS – ATEM “Benevento” – Procedura per la gara d’ambito.

### IL SINDACO

#### Premesso che:


- ✓ con il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell’ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- ✓ l’art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 citato ha stabilito che l’attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni, ed ha attribuito agli Enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- ✓ in particolare, il comma 1 dell’art 14 dispone che l’attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli Enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ed approvato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto Decreto;
- ✓ ai sensi del comma 4 dell’art. 14, alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell’Ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all’Ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio;
- ✓ il comma 7 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 precisa che gli Enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l’Ente locale non provveda entro il termine indicato, la Regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, avvia la procedura di gara;
- ✓ allo scopo di favorire l’esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l’art. 46-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti Decreti, un primo finalizzato a stabilire << i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas >>, ed un secondo destinato a determinare << gli ambiti territoriali minimi per lo

*svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio>>, nonché <<misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione>>;*

- ✓ dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due Decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- ✓ con provvedimento ministeriale del 21 aprile 2011, sono state emanate disposizioni al fine di *"governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164"*, riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;
- ✓ con l'emanazione del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.01.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46-bis sopra citato;
- ✓ l'art. 2, co. 1, del D.M. n. 226/2011 dispone che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di Provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel caso in cui il Comune Capoluogo di Provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante;
- ✓ il comma 6 dell'art. 2 del citato D.M. n. 226/2011 stabilisce che entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, gli Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara. L'Ente locale concedente può delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente;
- ✓ nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46-bis del D.L. n. 159/2007, l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011 ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai Decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- ✓ per effetto di quanto sopra richiamato, nel territorio del Comune di Telesse Terme il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente, di fatto, gestito in regime di proroga dalla società "2i RETEGAS", nella sua qualità di attuale affidatario del servizio di cui trattasi, e tale rapporto permarrà sino al sub ingresso del Gestore entrante a seguito del nuovo affidamento del predetto servizio a livello dell'Ambito territoriale ATEM "Benevento";


**Considerato che:**

- ✓ in questa situazione, a norma dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93, sussiste ora l'obbligo di procedere alle gare per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale solo su base di Ambito territoriale minimo, definito dal D.M. 19.1/31.3/2011, come integrato dal D.M. 18.10/28.10/2011;
- ✓ è quindi opportuno procedere, in applicazione della normativa di settore, ad ogni iniziativa utile per avviare la procedura ad evidenza pubblica in conformità alla previsione degli ambiti come determinati dai Decreti delegati sopra richiamati;

- 
- ✓ ogni indugio avrebbe effetti negativi in termini di mancato introito di somme che possono essere acquisite da tutti i Comuni interessati, a valle del procedimento di gara per la nuova concessione del servizio. Infatti, con la cessazione del rapporto concessorio in atto, la quota di proprietà della rete di distribuzione spettante al Comune in virtù della valorizzazione dei finanziamenti pubblici ricevuti dal gestore uscente consentirà al Comune di ricevere la corrispondente quota di VRD (vincolo ai ricavi di distribuzione) determinata dall'AEEG in tariffa, attualmente incamerata dal gestore;
  - ✓ l'Amministrazione, inoltre, potrà prevedere ulteriori vantaggi, sia economici, sia attinenti al miglioramento e potenziamento del servizio sul territorio, nella predisposizione dei documenti di gara;
  - ✓ come risulta dai Decreti delegati emanati e prima richiamati, il **Comune di Telesse Terme** appartiene all'Ambito territoriale denominato ATEM "Benevento", costituito altresì dai seguenti Comuni: *Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaiese, Basiglio, Bonea, Bucciano, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetro in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paolini, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroia, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazario, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Santa Croce del Sannio, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sassinoro, Solopaca, Telesse Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano, Sant'Arcangelo Trimonte, Rotondi (Avellino);*
  - ✓ il Comune di Benevento è individuato come stazione appaltante della procedura di gara, in quanto Comune Capoluogo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 226/2011;

**Considerato** che le attività tecniche ed amministrative necessarie per lo svolgimento del procedimento di gara e per affrontare l'intera problematica presentano molteplici aspetti di natura complessa, che richiedono specifiche esperienze e competenze nel settore, di cui la struttura organizzativa del Comune di Telesse Terme non è dotata, date anche le ridotte dimensioni demografiche e l'esiguità di personale in dotazione, sicché è indispensabile l'apporto di un soggetto esterno idoneo, che munito di dette particolari esperienze e competenze per svolgere le attività preordinate al nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'Ambito territoriale come sopra determinato, sia per quanto riguarda l'acquisizione dei dati e la valutazione della rete comunale in contraddittorio con il gestore uscente, sia per quanto attiene alle altre attività comunque connesse con l'attuazione della normativa in materia;

**Preso atto** che la Lega delle Autonomie della Campania, associazione a servizio delle Amministrazioni locali, sta svolgendo una intensa attività di informazione e di formazione per promuovere l'innovazione organizzativa e l'introduzione di nuovi modelli di gestione dei governi locali, e si è resa disponibile a fornire il proprio contributo di competenze, professionalità ed esperienze, per affiancare gli Enti locali nello svolgimento delle attività preordinate alla concreta attuazione del complesso procedimento da istruire e portare a compimento in materia di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché per reperire risorse aggiuntive derivanti dalla concessione in essere, avvalendosi di qualificate strutture societarie e/o professionali di servizio e di assistenza con essa convenzionate e/o con essa collegate;



**Considerato** che il D.M. 226/2011, all'articolo 8, prevede la copertura completa degli oneri relativi alla gara unica a livello di ATEM, quale una tantum, a carico del gestore subentrante, secondo criteri e limiti già definiti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nella delibera 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012;

**ritenuto** che dopo lo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative preparatorie, il Consiglio Comunale dovrà deliberare sulla concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, in conformità alla normativa dell'ordinamento degli Enti locali, che all'art. 42 riserva al Consiglio Comunale la potestà di decidere in materia;

**Rilevato** che, in relazione al presente provvedimento e ai fini della formulazione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui al combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, i Responsabili delle Aree competenti hanno verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;

**Atteso** che le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;


**Acquisiti** preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva, arch. Stefania PULCINO, e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Maria Libera VEGLIANTE, resi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto**


- ✓ Il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- ✓ Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- ✓ Il vigente Statuto Comunale;

**PROPONE**

1. **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare atto** che la società "2i RETEGAS", nella sua qualità di attuale affidatario del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Telesse Terme, è titolata a permanere nel rapporto di gestione del predetto servizio di distribuzione del gas naturale sino al subingresso del gestore a seguito del perfezionamento del nuovo affidamento del servizio a livello dell'Ambito territoriale ATEM "Benevento", per l'attività di ordinaria Amministrazione, con tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono, fino alla data di consegna al nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 14, co. 7, del Decreto legislativo n. 164/2000;
3. **di prendere atto** e riconoscere che la normativa emanata sancisce per il Comune di Benevento, nella qualità di Capoluogo di Provincia, il ruolo ed il compito di stazione appaltante per la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale con riferimento all'ambito ATEM "Benevento" e per tutti gli atti consequenziali derivanti da tale compito;

- 
4. *di delegare* al Comune di Benevento, nella sua qualità di Capofila, le attività di reperimento presso il gestore uscente delle informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, come previsto dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 226/2011 di cui in premessa, nonché le altre necessarie, ivi compresa la valutazione della rete;
  5. *di demandare* inoltre al Comune Capofila le funzioni di Centrale di Committenza, cui viene, col presente atto, delegato l'espletamento delle eventuali procedure accessorie, ivi compresa quella finalizzata all'individuazione di prestatori di servizi;
  6. *di riservare* alle determinazioni del Consiglio Comunale di deliberare sulla concessione del servizio di distribuzione del gas, successivamente allo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative preparatorie come previste dalla normativa richiamata in premessa;
  7. *di dichiarare*, con separata e successiva votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco  
(Giovanni Caporaso)



# CITTA' DI TELESE TERME

## PARERI

(d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

"SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS – ATEM BENEVENTO" – PROCEDURA PER LA GARA D'AMBITO

Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

È regolare sotto il profilo tecnico.

Non è regolare sotto il profilo tecnico.

Li 23/09/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva  
(Arch. Stefania PULCHINO)

*Stefania Pulchino*

Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

È regolare sotto il profilo contabile.

Non è regolare sotto il profilo contabile.

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del d.lgs. 267/2000 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Li 24/09/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott.ssa Maria Libera Vegliante)

*Maria Libera Vegliante*



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Giovanni Caporaso

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Iadanza Renato

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li ..... **29 SET. 2021**



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Renato Iadanza)

*Renato Iadanza*

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Artt. 124 e 125 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Li ..... **29 SET. 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE.  
F.to Dott. Renato Iadanza

=====

**ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs 18.08.2000, n. 267, perché:

-  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000);

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000);

Li .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Renato Iadanza